

Combustione illecita di rifiuti e particolare tenuità del fatto

Cass. Sez. III Pen. 28 settembre 2026, n. 34591 - Ramacci, pres.; Noviello, est.; Baldi, P.M. (parz. diff.) - P.F. ed a. (*Dichiara inammissibile App. Messina 17 aprile 2026*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono o deposito incontrollato - Combustione illecita - Autonomia dal reato di abbandono - Limiti alla particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. - Offensività in concreto - Occasionalità della condotta - Abitualità.

(*Omissis*)

FATTO

1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 20 marzo 2026, di condanna degli attuali tre ricorrenti in ordine al reato ex artt. 110 cod. pen., 256 bis comma 1 del Dlgs. 152/06, per avere appiccato il fuoco a rifiuti che avevano precedentemente depositato in maniera incontrollata.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione mediante i rispettivi difensori, P.F., L.B. e D.C.G., deducendo il primo cinque motivi di impugnazione, il secondo un solo motivo di impugnazione ed il terzo due motivi di impugnazione.
3. Deduce P.F., con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 131 bis e 2 cod. pen. In violazione del principio di irretroattività ex art. 2 cod. pen., la corte di appello avrebbe escluso la particolare tenuità del fatto applicando una norma non in vigore al momento del fatto, quale quella che escluso l'istituto in questione in relazione al reato per cui è intervenuta condanna, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.L. 116/2025
4. Con il secondo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà del diniego di applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., essendosi esclusa la particolare tenuità su circostanze, quali il danno all'ambiente e l'entità della combustione, dapprima indicate come irrilevanti ai fini della consumazione del reato. Si contesta anche il giudizio di non occasionalità della condotta.
5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo del reato, atteso che l'intenzione era solo di bruciare sfalci e potature e solo accidentalmente erano presenti altri materiali. Si citano in tal senso taluni testimoni che sarebbero stati sentiti. Piuttosto, il Panarello voleva fare oggetto di separato smaltimento i materiali diversi da sfalci e potature.
6. Con il quarto motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla partecipazione del ricorrente al fatto. Non vi sarebbero ragioni giustificative di motivi a supporto della condotta ascritta al ricorrente, e si sarebbero travisate prove a discarico quali la documentazione sulle gravi patologie del ricorrente, incompatibili con lo sforzo fisico a supporto della condotta contestata, come anche la documentazione sanitaria della moglie che escluderebbe una condotta di combustione produttrice di effetti negativi per la stessa, presente alla combustione dal balcone. Si critica una asserita svalutazione della testimonianza di quest'ultima, che avrebbe descritto il marito arrabbiato con gli operai mentre tentava egli stesso di spegnere il fuoco.
7. Con l'ultimo motivo deduce vizi di violazione di legge e carenza di motivazione, in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la corte valutato autonomamente gli elementi ex art. 133 c.p. Né avrebbe risposto alle doglianze di cui all'atto di appello. Non si sarebbe considerata la modestia del fatto, il ruolo marginale del ricorrente, la sua personalità e la condotta post delictum. Sarebbe apparente il mero rinvio alla gravità del fatto.
8. Lorenzo Bilardo ha dedotto il vizio di illogicità e carenza di motivazione circa il diniego di applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. Si sarebbe sostenuto, in assenza di prove, che il ricorrente svolgerebbe la sua attività di impresa secondo modalità conformi ai fatti contestati. Si tratterebbe invece di un mero episodio. Inoltre, non si sarebbero considerati elementi a supporto della particolare tenuità quali la estemporaneità della condotta, le modeste dimensioni del fuoco, l'entità del materiale bruciato, costituita essenzialmente da sterpaglie, la assenza del pericolo di diffusione del fuoco, lo spegnimento avvenuto senza intervento dei vigili del fuoco e la mancanza di reiterazione della condotta. L'assenza, di precedenti penali specifici.
9. Da Campo Giuseppe con il primo motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione, contestando la sussistenza del requisito dell'abbandono o deposito incontrollato del materiale combusto, escluso dall'istruttoria.
10. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge e di motivazione, per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p con ragioni eguali a quelle preliminarmente dedotte dal Panarello con il primo motivo di impugnazione. Si contesta altresì la tesi del carattere non episodico della condotta e il riferimento al volume dei rifiuti combusti, pari, invero, solo a 2 mc.



DIRITTO

1. Con riferimento al primo motivo dedotto dal Panarello e all'analogo ultimo motivo dedotto dal De Campo, si osserva quanto segue. Premesso che ricorre un caso di doppia conforme, i giudici hanno ben spiegato, alla luce dell'accertamento degli intervenuti carabinieri, che gli stessi appuravano la presenza dei tre imputati in un terreno, mentre erano intenti a mantenere la combustione già precedentemente appiccata, non solo di sfalci e potature ma anche di reti metalliche ed onduline. A ciò corrispondeva un fumo nero e odore di plastica, che da lontano avevano allertato gli operanti poi sopraggiunti in loco. I giudici hanno dato conto della irrilevanza degli originari motivi che animarono il Panariello quanto all'intento di pulire il terreno in conformità alle regole vigenti, avendo evidenziato la realtà dei fatti come sopra descritta, assieme alla assenza di ogni documentazione attestante l'effettivo conferimento in discarica dei materiali presenti nel terreno e diversi dagli sfalci vegetali, pure rinvenuti nel rogo. Hanno altresì evidenziato l'apporto concorsuale di ciascuno, rispettivamente dedito alla potatura, alla raccolta del materiale, all'accatastamento nel rogo dello stesso. Ed hanno anche escluso ogni errore di percezione dei fatti da parte dei carabinieri - nuovamente dedotto nel ricorso del Panariello con chiara introduzione di una mera questione di merito, come tale inammissibile in questa sede - alla luce della descrizione del loro accesso nell'imminenza del rogo e nei pressi di esso, così da potere chiaramente individuare quanto stava bruciando e superando altresì anche ogni dubbio - dedotto dalla difesa in punto di corretta ricostruzione dei fatti - alla luce della circostanza per cui, secondo la moglie del Panariello (che peraltro avrebbe anche negato di avere visto del fuoco), costui si stava arrabbiando con gli operai presenti al rogo. Da qui anche il coerente rilievo circa la condotta consapevole del Panariello di appiccare il fuoco a quanto veniva accatastato (di rilevanza, lo si anticipa, in ordine al tema della assenza del dolo del reato di cui a successivo motivo di ricorso). Egualmente, la chiara percezione dell'azione in tal senso svolta dal Panariello esclude coerentemente per i giudici ogni rilievo alle patologie valorizzate dalla difesa in altro motivo di ricorso, di seguito pure analizzato.

1.1. In tale quadro, con specifico riguardo alle censure di cui ai motivi preliminarmente sopra richiamati, in tema di applicabilità della fattispecie ex art. 131 bis c.p., se ne deve sostenere la inammissibilità. Sebbene i giudici abbiano erroneamente citato la esclusione della predetta fattispecie per il reato qui in esame, entrata in vigore successivamente alla sua consumazione, la motivazione di esclusione della stessa non verte solo su tale argomento, bensì anche sulla consistente offensività dell'azione (argomento che da solo regge la validità della motivazione in questione), dimostrata dalla presenza di una notevole coltre di fumo nero, accompagnata dalla presenza di un forte odore di plastica bruciata, certamente qualificabili come ragionevoli sintomi di una condotta criminale di rilievo, siccome idonea a provocare danni rilevanti per la stessa salute attraverso le non insignificanti emissioni prodotte (non si dimentichi che la combustione di plastica può dar luogo a diossina), come anche dimostrato dalla presenza di un cumulo non ridotto, bensì pari a 2 mc. In tale quadro, ogni discussione sulla occasionalità della condotta appare irrilevante ai fini in esame, anche a prescindere dalla congruità del rilievo dei giudici per cui la presenza di soggetti cui si era rivolto il Panariello per la pulizia del terreno, con rilascio anche di fattura, dimostra un non occasionale, bensì preordinato utilizzo di strumenti funzionali a quanto rilevato.

1.2. Queste ultime considerazioni valgono ad escludere ogni fondamento anche delle censure di cui al secondo motivo dedotto dal Panariello, comprese quelle volte a contestare la coerenza della precisazione dei giudici per cui per la consumazione del reato in questione non si richiede il danno all'ambiente né l'entità della combustione, rispetto poi alla valorizzazione di tali profili in rapporto al diniego della fattispecie ex art. 131 bis c.p. E invero, come emerge dalla sentenza impugnata, tali ultimi profili non rilevano solo sul diverso piano della consumazione del reato, mentre, potendo rilevare in tema di definizione della offesa arrecata al bene tutelato, trovano ampio spazio nella valutazione qui contestata.

2. Il terzo motivo proposto dal Panariello riguarda vizi di violazione di legge e di motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo del reato, atteso che l'intenzione del Panariello sarebbe stata solo quella diretta a bruciare sfalci e potature e solo accidentalmente sarebbero stati presenti altri materiali. Si citano in tal senso taluni testimoni che sarebbero stati sentiti (ma di cui inammissibilmente, come noto, non risulta allegazione dei relativi verbali). Piuttosto, il Panarello voleva fare oggetto di separato smaltimento i materiali diversi da sfalci e potature. Il motivo è inammissibile. E' sufficiente al riguardo richiamare quanto già evidenziato nel primo paragrafo, per cui i giudici dimostrando la coerenza e certezza della ricostruzione dei fatti operata dagli agenti operanti, hanno motivato circa la piena consapevolezza del ricorrente in ordine al materiale oggetto di combustione diverso da sfalci e potature, la cui presenza era invero attestata anche dall'odore e dalla chiara coltre di fumo nero. Ogni deduzione difensiva sul punto, quanto in particolare alla improvvisa scoperta, da parte del ricorrente, della presenza di plastica, appartiene al piano, qui non deducibile, della ricostruzione del merito della vicenda, con assenza di qualsivoglia vizio di "manifesta" irragionevolezza (ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.) della motivazione sul punto.

3. Quanto al quarto motivo, essa fa riferimento alla manifesta illogicità della motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente al fatto, non essendovi ragioni giustificative di motivi a supporto della condotta ascritta al ricorrente, e si sarebbero travisate prove a discarico; si tratta di censure di merito, peraltro contrastate, alla luce di quanto sino a qui osservato circa la coerenza della motivazione, dalla certezza dei fatti come ricostruiti attraverso la chiara e inequivocabile narrazione del carabiniere intervenuto, che, al di là delle motivazioni, ha rappresentato il ricorrente mentre partecipava

attivamente a un rogo chiaramente comprensivo di reti metalliche e ondulina in plastica. Erroneo è il richiamo al travisamento della documentazione medica e alla svalutazione della deposizione della moglie dell'imputato: quanto alla documentazione medica i giudici hanno spiegato che è giustamente irrilevante a fronte di dati di fatto inequivoci quanto alla partecipazione al rogo del ricorrente e quindi il richiamo della stessa, a supporto di una diversa valenza probatoria da attribuire alla medesima, non è utile, né conforme in ogni caso al perimetro proprio del vizio di travisamento del fatto, che ricorre solo in presenza di dati obiettivi e inequivoci nel loro significato. Infatti, occorre premettere che in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 (dep. 20/02/2018) Rv. 272406 - 01). Si è pertanto in tal senso precisato che il giudice di legittimità può rilevare il dedotto travisamento solo qualora la difformità emergente sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio (cfr. in motivazione, Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015 Rv. 262575 - 01). Quanto poi alla ritenuta svalutazione della testimonianza della moglie dell'imputato, si tratta di mera considerazione valutativa, qui inammissibile, inerente una testimonianza la cui portata è ancora una volta superata secondo i giudici, e con motivazione logicamente inattaccabile in questa sede, dalla evidenza della realtà come perceived e descritta dagli operanti.

4. L'ultimo motivo riguarda vizi di violazione di legge e carenza di motivazione, in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la corte valutato autonomamente gli elementi ex art. 133 c.p. Né avrebbe risposto alle doglianze di cui all'atto di appello. Non si sarebbe considerata la modestia del fatto, il ruolo marginale del ricorrente, la sua personalità e la condotta post delictum. Sarebbe apparente il mero rinvio alla gravità del fatto. La censura è inammissibile a fronte di una motivazione che nel valorizzare le concrete caratteristiche materiali del fatto e la gravità della condotta come emergenti invero dalla complessiva doppia motivazione e come in precedenza già evidenziate, dà conto delle ragioni di una pena (pari ad un anno e 4 mesi) comunque corrispondente al minimo edittale, atteso che risultano concesse già in primo grado le attenuanti generiche calcolate integralmente a partire dal minimo edittale, pari a due anni.

5. Lorenzo Bilardo con l'unico motivo proposto ha dedotto il vizio di illogicità e carenza di motivazione circa il diniego di applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. sostenendosi che si tratterebbe invece di un mero episodio. Inoltre non si sarebbero considerati elementi a supporto della particolare tenuità quali la estemporaneità della condotta, le modeste dimensioni del fuoco, l'entità del materiale bruciato costituita essenzialmente da sterpaglie, la assenza del pericolo di diffusione del fuoco, lo spegnimento avvenuto senza intervento dei vigili del fuoco e la mancanza di reiterazione della condotta, e l'assenza inoltre di precedenti penali specifici. Il motivo è inammissibile. Quanto alla adeguata motivazione circa la esclusione di una condotta dotata di particolare tenuità, è sufficiente rimandare a quanto sul punto osservato già con riguardo alle analoghe censure proposte da Passarello e De Campo. Va aggiunto che la occasionalità non implica di per sé la applicazione della fattispecie in parola. Piuttosto, è l'opposto concetto di abitudine, del termini precisati dall'art. 131 bis in parola, che costituisce circostanza che esclude la fattispecie medesima.

6. Da Campo Giuseppe con il primo motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione, contestando la sussistenza del requisito dell'abbandono o deposito incontrollato del materiale combusto, escluso dall'istruttoria. Si tratta di censura inammissibile posto che (cfr. Cass. Sez. III n. 39162 del 4 dicembre 2025 (UP 13 nov 2025) non massimata) la disposizione di cui all'art. 256-bis d.lgs. 152/2006 non richiede, per la configurabilità del reato di combustione illecita di rifiuti, la previa contestazione del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, non essendo configurata sulla base della presupposizione della contestazione di un altro precedente reato, ma richiede solo, per il perfezionamento della fattispecie, che la condotta abbia avuto a oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, ossia, senza il rispetto delle fondamentali prescrizioni e cautele da osservarsi per la salvaguardia della salute e dell'ambiente, con la conseguente irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, della mancata contestazione di tale reato. Tanto precisato, consegue che ai fini del reato in esame è sufficiente quanto rilevato dai giudici di appello, in uno con la sentenza di primo grado (che già dà conto di un intervento diretto a appiccare e mantenere il fuoco su rifiuti già presenti nell'area di interesse) per cui i rifiuti combusti in questione erano "depositati appunto in modo incontrollato in un terreno nella disponibilità di uno dei coimputati".

7. Il secondo motivo proposto è stato già esaminato in precedenza assieme all'analogo motivo proposto dal Passarello.

8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

in favore della Cassa delle Ammende.

(Omissis)

